

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08562/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 8562 del 2018, proposto da Corrado Stanislao, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco La Gattuta (cod. fisc: LGTFNC68M01H501I), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Anicio Gallo, n. 194;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Diego Marra, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, prot. 0000122 del 23/04/2018, notificato in data 2/05/18, in forza del quale il

ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva in questione, in seguito al giudizio espresso dalla Commissione medica: “*Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 10/10 – OS 05/10). D.M. 11/03/2008 n.78 art.1. Comma 1, lett.f), punto 1*” ;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'OCI di questa Sezione n. 9382 del 17/09/18, che ha disposto una verifica, incaricando il Ministero della Difesa - Servizio Sanitario dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 23/10/18, in adempimento della precitata OCI , da cui è emerso che il ricorrente non presenta la causa di inidoneità riscontrata;

Ravvisata l'opportunità di disporre, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in ragione del numero elevato e non precisato di controinteressati, inseriti nella Graduatoria generale di merito - del cui scorrimento si tratta- approvata con Decreto del Capo Dipartimento n. 5 del 1.2.2010, a conclusione del concorso a n. 814 posti di VV.F., indetto con D.M. n. 5140 del 06/11/2008, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente nei seguenti termini:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: “*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio,*

Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica e/o comunicazione della presente Ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 23 gennaio 2019, fermo comunque restando il potere dell'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, nelle more;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), ordina incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, sospendendo nelle more l'impugnato provvedimento.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 23 gennaio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8. del D. Lg.s. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.